



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°225 TFT 21 del 18 dicembre 2018

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Antonino Giannotta, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Gianfranco Barbagallo, nella riunione del giorno 18 dicembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 35/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Clemenza Alessio (Presidente Società A.S.D. Calcio Vittoria all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Calcio Vittoria.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Promozione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4471/1175 del 08/11/18:

Il sig. Clemenza Alessio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Calcio Vittoria, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 36 e 38 N.O.I.F. e all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Guzzardi Michelangelo di svolgere nella stagione sportiva 2016-2017 l'attività di tecnico della squadra militante nel campionato di Promozione, senza che il predetto fosse regolarmente tesserato per la medesima società;

la società A.S.D. Calcio Vittoria per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Clemenza Alessio e dal Sig. Guzzardi Michelangelo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Clemenza Alessio, Presidente della società A.S.D. Calcio Vittoria all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Calcio Vittoria.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato di Promozione stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Calcio Vittoria, è stato indicato quale allenatore il sig. Guzzardi Michelangelo, tecnico non regolarmente tesserato la società oggi deferita.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Calcio Vittoria Sig. Clemenza Alessio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Sig. Clemenza Alessio (Presidente Società A.S.D. Calcio Vittoria all'epoca dei fatti);  
 Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Calcio Vittoria.  
 La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 36/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Società A.S.D. PANTANELLI SPORT ;

Sig. PUZZO EGIDIO (Presidente Società A.S.D. Pantanelli Sport all'epoca dei fatti).

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Torneo Internazionale “Oscar Mayer”..

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4564/1320 del 12/11/18:

Il sig. Puzzo Egidio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pantanelli Sport, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., e articolo 1 del C.U. n.3 del S.G.S. del 26/07/2017, per avere, in occasione del Torneo Internazionale “Oscar Mayer” organizzato nei giorni dal 02 al 05 novembre 2017, autorizzato con CU del CR Sicilia n.136/SGS n.40 del 02/11/2017 solo per le categorie pulcini 1° e 2° anno, fatto disputare anche gare della categoria giovanissimi e giovanissimi fascia B, non autorizzate;

la Società A.S.D. Pantanelli Sport, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Egidio Puzzo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate, inoltrando tuttavia richiesta di differimento dell'udienza, adducendo improrogabile impedimento ad intervenire in data odierna per motivi personali.

La Procura Federale si oppone all'istanza di rinvio non ritenendo la motivazione addotta causa di legittimo impedimento

Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, ritenuto legittimo l'impedimento, rinvia l'udienza al 15/01/2019 alle ore 15.00, con prescrizione dei termini procedurali.

Dispone darsi comunicazione del rinvio alle parti nei modi di rito.

### **Procedimento n. 614/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Hellenika A.S.

Sig. Porchia Sebastiano (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Hellenika A.S.)

Sigg. Fiaschitello Giovanni, Galeota Dario, Pugliara Giuseppe e Porchia Andrea, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 2^ categoria , stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 13/11/18 proc. 4615/2 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Hellenika A.S.;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Porchia Sebastiano ;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Fiaschitello Giovanni, Galeota Dario, Pugliara Giuseppe e Porchia Andrea.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 120,00 a carico della società A.S.D. Hellenika A.S.;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Porchia Sebastiano ;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Fiaschitello Giovanni, Galeota Dario, Pugliara Giuseppe e Porchia Andrea.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 dicembre 2018**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI